

Rapporto del Governo italiano sull'applicazione della Convenzione n. 155/1981 "CONVENZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" – Anno 2025

Nel fornire riscontro in merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione n.155/1981, si forniscono le informazioni di seguito illustrate nelle risposte al questionario.

In premessa, si rappresenta che l'Italia ha ufficialmente ratificato la Convenzione n. 155, insieme al relativo Protocollo del 2002, con la legge 8 giugno 2023, n. 84¹. Questo importante passo normativo sancisce l'adesione del nostro Paese ai principi internazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo una politica nazionale coerente e partecipata, volta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. La ratifica rappresenta un segnale concreto dell'impegno italiano nel garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri, in linea con gli standard globali e con il diritto fondamentale a condizioni di lavoro dignitose. Il presente rapporto è pertanto, un *first report* sulla convenzione in esame.

ARTICOLO 1

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", stabilisce una disciplina generale volta a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in tutti i settori economici, pubblici e privati, e per tutte le tipologie di rischio.

Il Campo di applicazione è definito dall'art. 3, che al comma 1 stabilisce che il decreto "*si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio*". Inoltre, ai sensi del comma 4, le disposizioni si estendono a "*tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati*", assicurando una protezione ampia e inclusiva.

a) Settori con applicazione differenziata

L'articolo 3, comma 2, del D.lgs.81/08 prevede alcune deroghe parziali per specifici settori, nei quali l'applicazione delle misure di protezione avviene tenendo conto delle effettive particolari esigenze di servizio o delle peculiarità organizzative. Questi settori non sono completamente esclusi, ma soggetti a modalità di attuazione specifiche da definirsi con decreti attuativi.

I settori con disciplina differenziata sono:

- Forze armate e Forze di Polizia (inclusa l'Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza)
- Vigili del Fuoco
- Dipartimento della Protezione Civile
- Strutture giudiziarie e penitenziarie
- Organi con compiti di ordine e sicurezza pubblica
- Università e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
- Istituzioni di alta formazione artistica e coreutica
- Organizzazioni di volontariato (L. 266/1991)
- Uffici all'estero (ai sensi dell'art. 30, DPR 5 gennaio 1967, n. 18)

¹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023;84>

- Mezzi di trasporto aerei e marittimi
- Archivi, biblioteche e musei soggetti a vincoli di tutela storica e culturale

L'adozione di misure di protezione "personalizzate" in determinati settori trova giustificazione nella peculiarità delle funzioni svolte e delle condizioni operative in cui tali attività si esercitano. In particolare, si tratta di ambiti in cui risulta necessario contemperare gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza con esigenze istituzionali, operative o logistiche specifiche. Ad esempio, nei settori della difesa, dell'ordine pubblico e del soccorso (come Forze armate, Polizia, Vigili del Fuoco e Protezione civile), la natura stessa dei compiti – spesso svolti in contesti emergenziali o ad alto rischio – richiede un adattamento delle regole generali previste per gli ambienti di lavoro ordinari. Analogamente, in realtà come gli uffici all'estero o i mezzi di trasporto aerei e marittimi, la mobilità operativa e le condizioni di lavoro variabili rendono opportuno un approccio più flessibile. Anche settori quali archivi, musei e biblioteche possono essere soggetti a particolari vincoli legati alla tutela dei beni artistici e culturali, che impongono una valutazione più attenta delle modalità con cui applicare le misure di sicurezza.

- **Altri ambiti con disciplina speciale o semplificata**

L'art. 3 del d. lgs. 81/2008 estende, inoltre, l'applicazione del decreto a categorie particolari di lavoratori, prevedendo adattamenti o semplificazioni per garantirne l'effettiva tutela, tra cui:

- Volontari e cooperative sociali (commi 3-bis e 12-bis): applicazione modulata con riferimento a Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale Soccorso Alpino, organizzazioni di promozione sociale, sportive, religiose.
- Lavoratori autonomi e collaboratori (commi 7, 8, 11, 12): applicazione condizionata alla presenza del committente o a specifiche attività (es. nei luoghi del committente).
- Telelavoratori (comma 10): applicazione delle norme relative all'uso di videotermini e informazione aziendale.
- Lavoratori agricoli stagionali e imprese di piccole dimensioni (commi 13, 13-bis, 13-ter): sono previste misure di semplificazione, pur garantendo i livelli minimi di tutela.

- **Esclusioni esplicite dall'ambito di applicazione del decreto**

Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 d. lgs. n. 81/2008, sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni del decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Tali attività sono escluse per la loro natura occasionale e non organizzata, che le rende incompatibili con un'applicazione sistemica della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Tuttavia occorre osservare che il 2087 del Codice Civile italiano (c.c.), contiene una previsione di carattere generale con cui si impone a tutti i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, tenendo conto della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica. Questa norma è un principio generale che stabilisce l'obbligo di sicurezza del datore, che deve provvedere a un ambiente di lavoro idoneo e proteggere i lavoratori da rischi e pericoli e si applica conseguentemente anche alle categorie sopra menzionate.

Inoltre si rappresenta che la legge 2 aprile 1958, n. 339 – Per la tutela del rapporto di lavoro domestico, all'art. 1 specifica: "La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo

stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche".

L'art 6, poi, fa obbligo al datore di lavoro di fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia impegno di vitto e alloggio, un ambiente che non sia nocivo all'integrità fisica e morale del lavoratore e di tutelarne la salute particolarmente quando vi siano in famiglia fonti di infezione.

I lavoratori sopra indicati sono inoltre coperti da assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni ed eventuali malattie professionali, garantendo una specifica indennità in caso di inabilità temporanea o rendite per invalidità permanente.

b) Modalità di consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati

Come sopra accennato con riguardo all'articolo 3, comma 2 del Decreto Legislativo 81/2008 - che prevede l'applicazione differenziata delle misure di protezione in relazione alle esigenze dei settori interessati - le modalità di attuazione specifiche devono essere disciplinate attraverso decreti interministeriali. Tali decreti sono adottati nel rispetto di un procedimento consultivo articolato e strutturato, che coinvolge in modo diretto le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo le seguenti modalità:

- **Consultazione preventiva delle parti sociali:** il D.lgs. 81/2008, pur non entrando nel dettaglio di ogni singola specifica deroga, fissa dei principi generali che devono essere rispettati. La norma prevede che, nella definizione degli obiettivi e nell'attuazione delle azioni volte a garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, le parti sociali (organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori) siano consultate preventivamente. Questo implica che la consultazione deve avvenire prima che vengano prese decisioni definitive sulle misure derogatorie o sulle modalità di applicazione specifiche, al fine di garantire un confronto effettivo sugli impatti delle misure proposte. Per le Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, e per la Guardia di Finanza, sono sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, rappresentative ai sensi dell'art. 1478 del D.lgs. 66/2010. Ciò garantisce il coinvolgimento diretto di organismi che conoscono le particolari esigenze operative e organizzative del personale militare.

- **Coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni:** la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome è chiamata a esprimere parere sui decreti, assicurando una concertazione istituzionale multilivello, che rafforza la partecipazione e la coerenza normativa su scala nazionale e territoriale.

- **Parere delle Commissioni parlamentari:** i decreti attuativi devono essere trasmessi alle Camere, affinché le Commissioni parlamentari competenti possano esprimere un parere entro 30 giorni, garantendo così anche un controllo democratico.

- **Dialogo sociale strutturato a livello nazionale e settoriale:** a livello nazionale e settoriale, il dialogo sociale si concretizza attraverso tavoli di confronto istituzionali promossi dal Ministero del Lavoro, che coinvolgono direttamente rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Tra gli organismi chiave si segnala la **Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita dal decreto legislativo 81/2008**, che ha il compito di contribuire alla definizione di linee guida, indirizzi e proposte normative, assicurando che le parti sociali partecipino attivamente alle politiche di sicurezza. Inoltre, quando le competenze sono condivise con le Regioni, la

Conferenza Stato-Regioni rappresenta un ulteriore luogo di confronto dove le decisioni vengono prese in modo coordinato e partecipato.

- **Audizioni parlamentari durante il processo di ratifica:** infine, si segnala che il sistema italiano di consultazione delle parti sociali si estende anche al momento della ratifica delle convenzioni internazionali, attraverso audizioni parlamentari con i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali più significative, promosse dalle Commissioni permanenti competenti, quali quelle sul Lavoro e gli Affari Esteri. Queste audizioni hanno lo scopo di raccogliere pareri qualificati, osservazioni e suggerimenti che consentano di valutare la fattibilità e l'impatto della Convenzione all'interno del quadro legislativo e contrattuale nazionale. Questo momento di consultazione parlamentare permette di garantire una ratifica condivisa e consapevole, tenendo conto delle diverse esigenze dei settori produttivi coinvolti. Questo modello di consultazione, multilivello e partecipato, è volto ad assicurare che le misure differenziate nei settori speciali siano pienamente condivise con le parti sociali e rispondano sia alle esigenze di tutela dei lavoratori sia alle particolari condizioni operative del settore interessato.

- **Partecipazione a organismi paritetici dedicati alla sicurezza e salute sul lavoro:** a livello territoriale e settoriale, un ruolo cruciale è svolto dagli organismi paritetici dedicati alla sicurezza e salute sul lavoro, che sono costituiti in modo paritetico da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori ed iscritti nel Repertorio nazionale degli Organismi paritetici istituito presso Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con DM n. 171 dell'11 ottobre 2022, in attuazione dell'art. 51 del D. lgs. 81/08. Questi organismi operano a livello territoriale o settoriale e sono impegnati nella promozione della formazione, nella diffusione delle buone pratiche e nel supporto alle imprese per l'applicazione delle norme di prevenzione. Pur non essendo organi statali, gli organismi paritetici rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la gestione concreta della sicurezza, fungendo da interfaccia tra lavoratori, imprese e istituzioni. Per settori come quelli previsti dalla Convenzione per settori particolari quali la pesca o la navigazione marittima, questi organismi possono fornire dati, analisi e valutazione che alimentano il confronto con il Ministero del Lavoro e le altre autorità competenti utili nei casi di applicazione differenziata o deroghe previste per settori specifici.

- **Contrattazione collettiva.** Oltre agli strumenti istituzionali, la contrattazione collettiva rappresenta un canale fondamentale per tradurre nelle pratiche lavorative quotidiane i principi e gli obiettivi della normativa in materia di salute e sicurezza. I contratti collettivi nazionali di lavoro, infatti, spesso includono clausole specifiche che disciplinano aspetti della sicurezza, della prevenzione e della formazione obbligatoria, consentendo un adeguamento delle norme generali alle peculiarità dei singoli settori economici e favorendo un'applicazione efficace e mirata. Questo approccio integrato rispecchia il modello tripartito promosso dall'OIL, assicurando una partecipazione effettiva delle parti sociali e una concreta applicazione delle convenzioni internazionali nel sistema italiano di sicurezza sul lavoro.

c) Misure adottate per garantire un'adeguata tutela ai lavoratori dei settori esclusi

Con riguardo all'adozione di misure volte a garantire un'adeguata tutela ai lavoratori dei settori esclusi dal campo di applicazione del D.lgs. n.81/08 (articolo 3, comma 2), si fa presente che dette misure di protezione vengono definite attraverso appositi decreti attuativi, al fine di soddisfare le particolari esigenze di servizio o le peculiarità organizzative.

- *Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.*

- Decreto interministeriale 13 aprile 2011 - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231 - Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile.

- Decreto interministeriale 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- Decreto interministeriale 27 marzo 2013 - Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

- Decreto interministeriale 18 novembre 2014, n. 201 Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

- Decreto ministeriale 21 agosto 2019, n.127 "Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica".

ARTICOLO 2

Si rimanda alla risposta relativa all'articolo 1.

ARTICOLO 4

Le misure adottate per formulare, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro includono:

➤ **Definizione di un quadro normativo:** Il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) rappresenta il principale riferimento normativo in materia di salute e sicurezza.

➤ **Istituzione di organismi competenti:** Vengono creati o designati enti e autorità nazionali responsabili della supervisione, dell'applicazione e della promozione della politica di salute e sicurezza. In particolare, il citato D.lgs. 81 delinea un sistema istituzionale caratterizzato da una governance su base tripartita delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro che, attraverso il **Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art.5), la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art.6)** e i **Comitati regionali di coordinamento (CRC) (art.7)**, con il concorso delle parti sociali, consente di definire e promuovere gli indirizzi di prevenzione e vigilanza sul territorio nazionale.

Il Comitato di cui all'articolo 5 del D.lgs. n.81/2008 è istituito presso il Ministero della salute con il compito, in particolare, di definire le linee comuni di politica nazionale, gli obiettivi e programmi

dell'azione pubblica e la programmazione annuale della vigilanza, individuando i settori prioritari di intervento.

La **Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro** di cui all'articolo 6 del D.lgs. 81/2008 è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la funzione di esaminare i problemi applicativi della normativa in materia e formulare proposte di sviluppo e perfezionamento della stessa; definire le attività di promozione e prevenzione; valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali; definire i criteri per il sistema di qualificazione delle imprese, validare le buone prassi. La Commissione è costituita tra gli altri membri da sei esperti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale, nonché sei esperti designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro.

I **Comitati regionali di coordinamento**, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007 e all'art.7 del D.lgs. n.81/2008, sono istituiti presso le Regioni e hanno funzioni di programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza, in raccordo con il Comitato e la Commissione.

Il D.lgs. n.81/08 prevede, inoltre, il **Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione** (SINP), di cui all'art. 8 – modificato dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2021 n. 215 – costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio competente per la trasformazione digitale, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Si rappresenta che il CNEL è costituito da 64 consiglieri tra cui n. 48 in rappresentanza delle categorie produttive (22 per il lavoro dipendente, comprensivi dei 3 delegati per dirigenti, quadri pubblici e privati), 9 per il lavoro autonomo, 17 per le imprese), 6 Rappresentanti designati dal Consiglio Nazionale del Terzo Settore, di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .

Tale *Sistema informativo* avrà il compito di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento statistico e informativo dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Nell'ambito del descritto Sistema istituzionale, il D. lgs. 81/08, all'art.9, attribuisce all'Inail competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con il decreto legislativo n.78 del 2010 - che ha disposto l'incorporazione di Ipsema ed Ispesl in Inail - l'Istituto ha assunto un ruolo di vero e proprio Polo nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. Sulla base dell'art. 9, l'Inail esercita le sue attività in una logica di sistema con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, e sulla base delle funzioni attribuite dagli articoli 9, 10 e 11 del D.lgs. n. 81/08, svolge attività di: interazione e di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL); consulenza alle aziende (in particolare a medie, piccole e micro imprese); progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di SSL a carattere obbligatorio e non; promozione e divulgazione della cultura della SSL nei percorsi formativi scolastici e universitari; partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di SSL; consulenza alla Commissione consultiva permanente per la SSL; elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi; predisposizione di linee guida, strumenti operativi e tool per la valutazione del rischio; pubblicazione di articoli scientifici di supporto alla conoscenza dei rischi e delle più adeguate misure di prevenzione.

Sviluppo di misure nazionali:

- Con specifico riferimento alla necessità, prevista dall'art. 4 della Convenzione, che ciascuno Stato membro definisca una politica nazionale coerente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente di lavoro, si evidenzia che con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 195 del 17 dicembre 2024 è stato adottato il **"Piano integrato per la salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro"**, che prevede misure di immediata applicazione ed attività mirate per specifiche aree di intervento, al fine di contrastare il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. Tale Piano vede il coinvolgimento – oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in un ruolo di coordinamento – anche dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INAIL e, per quanto attiene alle campagne informative, dell'INPS; affronta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, con un decisivo cambio di passo al fine di superare la concezione della tutela della sicurezza come mero adempimento giuridico. L'attuazione del Piano si articola attraverso cinque aree strategiche: **Iniziative di prevenzione e promozione, Campagne informative, Programmi dedicati ai giovani, Campagne straordinarie di vigilanza e Interscambio di banche dati per la vigilanza**. Il Piano, che è operativo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, potrà essere aggiornato per rispondere a nuove esigenze, grazie a un sistema di monitoraggio costante delle attività e di verifica dei risultati.

- La priorità assoluta riconosciuta alla tematica della salute e della sicurezza sul lavoro emerge chiara anche dall'istituzione della cosiddetta **"Patente a crediti"**. Trattasi di un nuovo strumento di qualificazione delle imprese edili, teso a garantire che ogni lavoratore operi in condizioni di sicurezza adeguate. Trattasi di una misura le cui prospettive future sono di notevole impatto sociale e con la quale è stata fornita risposta ad una annosa istanza delle Parti sociali, andando a concretizzare quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, dopo ben 16 anni di mancata attuazione. Una assoluta novità nel panorama normativo italiano in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto, per la prima volta, si istituisce un sistema che non solo punta alla trasparenza, attraverso il monitoraggio delle imprese che devono operare in conformità con gli *standards* di sicurezza europei, ma incentiva la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, premiando le aziende virtuose e sanzionando quelle carenti. Valorizzare il merito dei soggetti che adottano pratiche virtuose, secondo un principio di responsabilità progressiva dato dal riconoscimento dei crediti, si spera possa condurre non solo ad una maggiore osservanza delle norme esistenti, ma anche ad un miglioramento di tale settore sotto il profilo della prevenzione, della formazione e degli investimenti. Infatti, tra gli altri, la partecipazione a corsi di formazione specifici e l'avvio di investimenti mirati costituiscono criteri per l'attribuzione di ulteriori crediti.

- Altro settore a rischio al quale il Governo ha rivolto la propria attenzione è quello dell'agricoltura. Il cosiddetto **decreto agricoltura** (*decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101*) recante **"Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"**, ha introdotto misure di sostegno e l'uso della tecnologia per aumentare l'efficacia dei controlli contro caporalato e appalti illeciti, prevedendo – per quanto concerne, in particolare, la tutela della salute e sicurezza sul lavoro – l'incremento del personale di INAIL e di INPS. A ciò si aggiunge un più efficace utilizzo delle informazioni presenti nelle banche dati, con l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del *Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura*, quale strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni. Il nuovo sistema è finalizzato a consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, a favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e ad incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, al fine di tutelare il lavoro regolare, sostenere le imprese che investono sul lavoro, promuovere l'aumento della salute e della sicurezza con tutti gli strumenti disponibili.

- L'attività di supporto alle imprese, in particolare da parte dell'INAIL, si esplica anche attraverso la stipula di specifici **Protocolli**, privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema di prevenzione nazionale (Istituzioni, parti sociali, sistema della bilateralità), sulla base del reciproco interesse al perseguimento di una specifica finalità, la cui realizzazione rappresenta il primo passo verso la costituzione della "logica di sistema" della prevenzione, delineato dalla normativa vigente. La finalità è attivare azioni rivolte allo sviluppo della cultura della sicurezza e alla predisposizione di progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali, attraverso il miglioramento delle misure minime di prevenzione previste dalla normativa e l'individuazione di soluzioni a specifiche criticità rilevate nel comparto.

I protocolli riguardano, dunque, iniziative congiunte in materia di salute e sicurezza, con carattere sia formativo che informativo, e prevedono lo studio e l'analisi dei fattori di rischio, lo sviluppo di pubblicazioni specifiche, nonché lo svolgimento di webinar dedicati all'aggiornamento professionale delle figure tecniche della prevenzione.

- i. Meritevole di nota è il **Protocollo tra Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INL e INAIL per la promozione e la diffusione della cultura e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali (PCTO)**, che è stato firmato il 26 maggio 2022 e definisce gli ambiti e le modalità di attuazione delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche. In particolare, rivolgendosi ai soggetti direttamente impegnati nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) (quali dirigenti scolastici, docenti e studenti), con il documento di Intesa si vuole porre in essere una serie di interventi formativi e informativi sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro. A partire dal maggio 2024, infatti, è stato realizzato un percorso formativo, rivolto ai docenti degli istituti tecnici professionali, già in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute del 6 marzo 2013, al fine di fornire loro l'aggiornamento triennale obbligatorio volto al mantenimento della qualifica di soggetto formatore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale progetto si pone in linea con gli obiettivi alla base della sottoscrizione del Protocollo, volti a rafforzare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di tutti i soggetti coinvolti nei PCTO, in quanto il corso di aggiornamento costituisce, per i partecipanti, un'importante occasione per accrescere le proprie competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e condividerle con gli studenti e i docenti tutor coinvolti nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

Inoltre, in attuazione del citato Protocollo, si segnala che l'INAIL è stato altresì, impegnato, oltre che per la realizzazione del citato percorso per l'aggiornamento triennale obbligatorio dei docenti scolastici formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nelle attività di adeguamento del corso *e-learning* di formazione generale ex articolo 37, decreto legislativo n. 81 del 2008, denominato "*Studiare il lavoro*", rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado inseriti nei *Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento*.

- ii. Si ritiene opportuno, inoltre, ricordare il **concorso "Salute e sicurezza ...insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola"**, rivolto alle scuole secondarie di II grado ed ai corsi di istruzione e formazione professionale e giunto alla seconda edizione. Tale iniziativa è finalizzata a sensibilizzare gli studenti sulla rilevanza del tema della salute e sicurezza, nonché a stimolare importanti riflessioni su come la conoscenza dei rischi e dei pericoli costituisca un passo importante per un comportamento consapevole e responsabile, non solo durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche in tutti gli ambiti della vita quotidiana. La sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza nei contesti scolastici è uno degli obiettivi da perseguire in ambito educativo e prevenzionale, con la principale finalità di favorire nei giovani, futuri lavoratori, l'acquisizione di conoscenze, atteggiamenti e comportamenti necessari a vivere una cittadinanza attiva e responsabile.

- iii. L'INAIL è inoltre impegnato in attività volte allo sviluppo di iniziative formative collegate alle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), *destinate alle figure coinvolte nella realizzazione delle opere oggetto dei diversi cantieri stradali, ferroviari, portuali e altri che risultano interessati dalle attività ricomprese nel PNRR nell'ambito di nuovi appalti*. In tale prospettiva, il 13 luglio 2023 è stato sottoscritto **l'accordo quadro di collaborazione con la Conferenza delle regioni e delle province autonome**, con la finalità di rafforzare la formazione prevista dalla normativa vigente e favorire un concreto trasferimento di conoscenze, prestando una particolare attenzione alla continua evoluzione dei processi produttivi e agli effetti dell'introduzione della digitalizzazione nei luoghi di lavoro.
- iv. Nell'ambito delle iniziative di sostegno per l'attuazione del Piano nazionale di prevenzione 2020/2025 del Ministero della salute e dei singoli Piani nazionali tematici da esso derivanti, si evidenzia in particolare l'attività di supporto al *Piano nazionale edilizia* che prevede, tra i vari interventi da realizzare congiuntamente tra INAIL e il Coordinamento tecnico interregionale salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi dell'accordo quadro stipulato il 1 dicembre 2015 tra l'Istituto, la Conferenza delle regioni e province autonome e il Ministero della salute), la creazione di un "*Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili*" di facile e semplice applicazione con l'obiettivo di migliorare la sicurezza nei cantieri edili.
- v. Per quanto attiene alle attività di assistenza e consulenza alle imprese, il dialogo con le parti sociali si realizza anche con la **sottoscrizione di protocolli** (si ricordano Confindustria, Federchimica, CNA, Confimi Industria, Formedil, OPNA), diretti, in particolare, alle micro piccole e medie imprese, volti alla realizzazione di linee di indirizzo per l'applicazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori in determinati settori, di documenti tecnici relativi a specifici rischi o lavorazioni, di monitoraggi sull'esposizione ai rischi, nonché di strumenti operativi a supporto della valutazione dei rischi in azienda.
- vi. Si segnalano, poi, le Linee di indirizzo per l'applicazione *dei Modelli di organizzazione e gestione (MOG) e dei Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)*, quali strumenti di adozione volontaria che consentono alle aziende di adempiere ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con approccio sistematico ed organizzativo volto alla consapevolezza, al coinvolgimento e alla collaborazione, superando la fase del mero approccio tecnologico e prescrittivo per promuovere l'adozione di misure di organizzazione per la prevenzione dei rischi da parte delle aziende.
- vii. Degni di menzione risultano anche i *Protocolli sottoscritti con grandi gruppi industriali pubblici e privati* (Ferrovie dello Stato, Aeroporti di Roma, Autostrade per l'Italia, ENEL ed ENI) che prevedono l'esecuzione dei singoli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con l'obiettivo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano.

ARTICOLO 5

L'articolo 15 del D.lgs. 81/08 elenca le misure generali di tutela che devono essere adottate da tutti i datori di lavoro pubblici e privati, che rispecchiano pienamente i settori d'azione elencati all'articolo 5 della Convenzione.

Le misure indicate includono, tra le altre:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- l'eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
- l'adattamento del lavoro all'uomo (rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione);
- la formazione e l'informazione continua e specifica per ogni lavoratore;
- la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- la protezione della salute in tutte le sue dimensioni, anche psicologiche e sociali;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti

a) Progettazione, collaudo, scelta, sostituzione, installazione, sistemazione, uso e manutenzione degli elementi materiali dell'opera

Il Titolo II del D.lgs. 81/08 (artt. 63-68) stabilisce i requisiti minimi di salute e sicurezza per i luoghi di lavoro, mentre il Titolo III (artt. 69-73) disciplina l'uso delle attrezzature di lavoro, inclusa la manutenzione e la conformità. L'Allegato IV fornisce dettagli tecnici su requisiti strutturali, ambientali e impiantistici. Il tutto è integrato da obblighi relativi alla valutazione dei rischi (art. 28), che rappresenta lo strumento fondamentale per identificare, analizzare e prevenire i pericoli connessi a ogni fase del processo lavorativo. Tale valutazione non può limitarsi all'utilizzo immediato delle attrezzature, ma deve estendersi all'intero ciclo di vita degli impianti e delle macchine, comprendendo:

- la fase di progettazione e installazione;
- l'uso ordinario e straordinario (inclusi manutenzione, pulizia, riparazioni);
- l'eventuale modifica, sostituzione o dismissione;
- gli effetti derivanti da interazioni tra impianti, agenti fisici e sostanze pericolose.

b) Relazioni tra elementi materiali del lavoro e persone che lo eseguono o supervisionano, e adattamento del lavoro alle capacità fisiche e mentali

Sono previste misure che promuovono l'ergonomia, la progettazione di postazioni adeguate e la regolamentazione dell'orario di lavoro. La valutazione dei rischi (art. 28) deve tenere conto delle caratteristiche soggettive del lavoratore, comprese le condizioni psicofisiche.

La normativa prevede, inoltre, azioni specifiche per ridurre i rischi da stress lavoro-correlato, movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI) e lavoro al videoterminale (Titolo VII), che tengono conto delle capacità fisiche e mentali degli operatori.

c) Formazione, qualifiche e motivazioni delle persone coinvolte

La formazione è un elemento cardine della politica nazionale di salute e sicurezza sul lavoro e rappresenta uno dei principali strumenti di prevenzione previsti dall'ordinamento italiano.

L'art. 37 del D.lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a garantire che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche tenendo conto delle conoscenze linguistiche, culturali e del livello di istruzione del personale.

Il medesimo articolo prevede inoltre, che la formazione debba riguardare sia i concetti generali (rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione aziendale, ruoli e responsabilità, vigilanza e controllo) sia i rischi specifici riferiti alla mansione, al comparto di appartenenza e alle particolari misure e procedure di prevenzione e protezione da adottare.

La durata, i contenuti minimi e le modalità formative sono stati ridefiniti dal nuovo **Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, approvato in Conferenza permanente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025**. Questo Accordo, che abroga e sostituisce i precedenti accordi del 2011 e

2012, aggiorna e razionalizza l'intero sistema della formazione, fornendo riferimenti univoci per i seguenti percorsi:

- Lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro (ex art. 37 del D.lgs. 81/08);
- Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (ex art. 34 del D.lgs. 81/08);
- Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (ex art. 98);
- Operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ai sensi del D.P.R. 177/2011, art. 2), inclusi lavoratori autonomi e datori di lavoro.

Il nuovo Accordo introduce anche standard uniformi nazionali, meccanismi di aggiornamento continuo, l'integrazione con le modalità formative digitali (formazione sincrona e asincrona) e criteri di tracciabilità della formazione, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia degli interventi e rafforzare la cultura della sicurezza.

In tale ottica, il **Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013** aveva già stabilito i criteri per la qualificazione dei formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, imponendo specifici requisiti professionali, esperienziali e formativi.

Il decreto prevede sei criteri alternativi, tra cui il possesso di titoli di studio coerenti, esperienza come docente, esperienza lavorativa nel settore, frequenza di corsi di aggiornamento e abilità comunicative certificate.

Grazie a questi strumenti, la politica nazionale assicura che la formazione sia effettiva, coerente con i rischi e le mansioni, aggiornata nel tempo e svolta da soggetti qualificati.

Inoltre, l'art. 11 del decreto promuove il sistema della formazione attraverso organismi paritetici, piani nazionali e finanziamenti specifici.

d) Comunicazione e cooperazione a tutti i livelli

Il sistema italiano di salute e sicurezza sul lavoro incoraggia fortemente la partecipazione attiva, la consultazione e la cooperazione tra le diverse figure del sistema di prevenzione, (datore di lavoro, RLS, RSpp, medico competente etc.) sia all'interno delle imprese che nei rapporti tra le istituzioni.

La **Commissione consultiva permanente** per la salute e sicurezza sul lavoro (di cui all'art.6 del D. Lgs. n. 81/2008) – composta da rappresentanti delle istituzioni pubbliche, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali e datoriali – funge da sede di confronto tecnico e politico, in cui vengono espressi pareri, proposte e indirizzi in materia di prevenzione.

A livello aziendale, l'articolo 47 del D.lgs. 81/08 disciplina l'elezione e la presenza del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**, figura centrale nel garantire un flusso costante di comunicazione tra lavoratori e datore di lavoro. L'articolo 50, inoltre, specifica le prerogative del RLS, tra cui:

- l'accesso alle informazioni sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione,
- la consultazione preventiva e tempestiva in materia di sicurezza,
- la possibilità di formulare osservazioni e proposte,
- il diritto a ricevere una formazione adeguata e aggiornata.

L'articolo 11 rafforza ulteriormente il principio di cooperazione, prevedendo che le attività di promozione, controllo e monitoraggio vengano svolte in modo coordinato tra Stato, Regioni, INAIL, INL e altri soggetti competenti, anche attraverso *piani nazionali condivisi*.

Ulteriori elementi a sostegno di un approccio partecipativo sono rintracciabili nell'articolo 15, comma 1, in particolare nelle lettere:

- **b)** eliminazione dei rischi alla fonte, anche attraverso la consultazione e il coinvolgimento dei soggetti interessati;
- **f)** partecipazione dei lavoratori tramite i propri rappresentanti;
- **h)** informazione adeguata e tempestiva nei confronti di tutti i lavoratori;
- **t)** adozione di misure di emergenza in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti;
- **z)** coinvolgimento degli organismi paritetici, ove presenti.

Infine, l'art. 18, comma 1, lettera n) prevede l'obbligo, da parte del datore di lavoro e del dirigente, di consentire ai lavoratori di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e di

promuovere la partecipazione attiva, nonché di consultare preventivamente il RLS su tutte le tematiche rilevanti per la salute e sicurezza.

f) Protezione dei lavoratori e dei loro rappresentanti da misure disciplinari per azioni corrette in materia di sicurezza

La protezione dei lavoratori è sancita da più norme:

- **Art. 50, comma 1, lett. e)** stabilisce che il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'attività svolta in conformità alla normativa.
- Lo **Statuto dei lavoratori (L. 300/1970, art. 15)** vieta ogni atto discriminatorio nei confronti di lavoratori che esercitino diritti previsti da leggi o contratti, inclusi quelli in materia di salute e sicurezza.

Queste disposizioni costituiscono una garanzia effettiva contro ritorsioni o sanzioni disciplinari ingiustificate, promuovendo un clima di trasparenza e fiducia. Il sistema normativo nazionale garantisce un approccio integrato, partecipato e fondato sulla prevenzione, sulla formazione, sull'adattamento del lavoro al lavoratore, e sulla tutela dei diritti. Ciò permette di promuovere in modo concreto un ambiente di lavoro sicuro, sano e rispettoso della dignità della persona.

ARTICOLO 6

Il Decreto Legislativo 81/08 ha rivoluzionato l'approccio alla sicurezza nei luoghi di lavoro, abbandonando la visione unidirezionale e introducendo un modello intrinsecamente collaborativo. Le responsabilità in materia di salute e sicurezza non sono più ascrivibili ad un'unica figura ma, a diverso titolo, a ciascuna delle figure chiamate a contribuire attivamente per garantire la tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori.

- Figura cardine è il **Datore di Lavoro** (definito puntualmente all'art. 2 e i cui obblighi sono enunciati negli articoli 17 e 18), con la responsabilità ultima di tutelare la salute e la sicurezza di chi opera sotto la sua direzione. È il Datore di Lavoro che deve valutare ogni rischio presente in azienda, redigere il fondamentale Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – un vero e proprio "manuale" della sicurezza aziendale – e assicurare che siano messe in atto tutte le misure preventive e protettive necessarie.

- I **Dirigenti** (definiti all'art. 2 e i cui obblighi sono enunciati nell'articolo 18) assumono un ruolo cruciale nell'implementazione delle direttive del Datore di Lavoro. Grazie ai loro poteri gerarchici e funzionali, sono loro a organizzare concretamente l'attività lavorativa, vigilando sull'operato e assicurando che le procedure di sicurezza siano rispettate a tutti i livelli.

- Il **preposto** (art. 2 e art. 19) è la figura che sovrintende direttamente all'attività lavorativa, verifica l'attuazione delle direttive ricevute e controlla che i lavoratori eseguano correttamente le mansioni, prestando attenzione alle procedure di sicurezza.

- I **Lavoratori** (art. 2 e art. 20) stessi sono protagonisti attivi di questo modello. Non sono semplici esecutori passivi, bensì soggetti con il dovere imprescindibile di prendersi cura della propria salute e sicurezza, ma anche di quella dei colleghi. I lavoratori devono conformarsi alle istruzioni e ai mezzi forniti, utilizzare correttamente le attrezzature e i dispositivi di protezione e segnalare immediatamente al datore di Lavoro, al dirigente o al Preposto qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.

- A supporto del Datore di Lavoro e di tutte le figure operative, operano ulteriori professionalità dedicate alla prevenzione e protezione. Il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** – spesso coadiuvato dagli **Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)** (art. 2 e art. 31,32, 33) – è il consulente tecnico per eccellenza. Il suo compito è analizzare i rischi, proporre le misure preventive e protettive più idonee e svolgere attività di informazione e formazione per i lavoratori. La sua azione si integra con quella del **Medico Competente** (art. 2 e art. 25). Quest'ultimo, professionista sanitario, si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, valutando la loro idoneità alla mansione specifica e informandoli sui risultati delle visite e sulle misure preventive da adottare. Il

suo ruolo è fondamentale per prevenire le malattie professionali e garantire che le condizioni di salute dei lavoratori siano compatibili con le mansioni assegnate.

- Un ruolo chiave per la partecipazione democratica alla sicurezza è ricoperto dal **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)** (artt. 2 e 50). Eletto o designato dai lavoratori stessi, il RLS è consultato su qualsiasi aspetto inerente la salute e sicurezza. Ha il diritto di essere consultato in merito alla valutazione dei rischi e alla definizione delle misure di prevenzione, di ricevere informazioni e documentazione in materia di sicurezza, e di promuovere iniziative per il miglioramento delle condizioni di lavoro. La sua presenza garantisce che le esigenze dei lavoratori siano ascoltate e integrate nelle politiche aziendali di sicurezza.

- Infine, per la gestione delle emergenze, il sistema prevede la presenza degli **Addetti al Primo Soccorso** e degli **Addetti Antincendio** (art. 45 e 46). Queste figure, appositamente formate, sono pronte a intervenire rapidamente in caso di infortuni o incendi, fornendo il primo aiuto e coordinando le operazioni di emergenza, dimostrando come la collaborazione si estenda anche alla risposta immediata alle crisi.

ARTICOLO 7

Modifiche e aggiornamenti normativi al D.lgs. 81/2008

In Italia il riesame della politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) si concretizza prevalentemente in interventi legislativi di modifica e aggiornamento del D.lgs. 81/2008. Tali revisioni sono guidate dalla necessità di recepire normative europee, adattarsi ai mutamenti tecnologici e organizzativi, affrontare rischi emergenti o rispondere a criticità operative evidenziate dalla prassi.

Nel corso degli anni, il D.lgs. 81/2008 è stato oggetto di numerosi interventi correttivi e integrativi, tra cui si segnalano:

- **D.lgs. 106/2009:** modifica correttiva e integrativa del Testo Unico, con razionalizzazione del sistema sanzionatorio e chiarimenti applicativi;
- **D.L. 145/2013**, convertito in **L. 9/2014:** semplificazione di adempimenti e alleggerimento burocratico per le imprese;
- **Decreto interministeriale 30 novembre 2012:** introduzione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle microimprese;
- **D.L. 146/2021**, convertito con modificazioni in **L. 215/2021:** potenziamento dei meccanismi di controllo e ispezione, rafforzamento del ruolo del preposto, ridefinizione degli obblighi formativi;
- **D.lgs. 2/2023:** recepimento della Direttiva (UE) 2019/1832 sulle prescrizioni minime di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro;
- **Ulteriori decreti attuativi**, come il **D.P.R. 177/2011** (ambienti confinati o sospetti di inquinamento) e il **D.M. 11 aprile 2011** (attrezzature di lavoro), che aggiornano in modo settoriale il quadro normativo tecnico.
- **D.L. 19/2024**, convertito con modificazioni in **L. 56/2024** che ha modificato l'art. 27 del D. lgs. 81/08 sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
- Ministero del lavoro e parti sociali stanno svolgendo attività di coordinamento finalizzata alla emanazione di un decreto legge sulla sicurezza sul lavoro. Tra gli argomenti affrontati nell'incontro svoltosi in settembre u.s. e proposti per il nuovo provvedimento vengono evidenziati: interventi per la consapevolezza del rischio infortunistico nelle scuole; nuove misure per la formazione dei lavoratori e dei propri rappresentanti anche tenendo in considerazione le evoluzioni del digitale e delle tecnologie; modifiche al TU Sicurezza con misure di contrasto alla violenza e alle molestie sul lavoro; utilizzo del Fascicolo Sociale e Lavorativo del Cittadino e la piattaforma SIIS per la vigilanza.

Periodicità - Le revisioni legislative non seguono una periodicità fissa, possono essere dettate dall'adeguamento a nuove direttive europee oppure dall'incidenza statistica degli infortuni e delle malattie professionali oppure proposte da enti istituzionali e parti sociali in modo da rispondere con

flessibilità e tempestività alle evoluzioni del mondo del lavoro e alle nuove sfide in ambito di prevenzione.

Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6, D.lgs. 81/2008)

Un ulteriore strumento fondamentale per il riesame continuo della materia è rappresentato dalla già citata **Commissione Consultiva Permanente** (CCP), organo tecnico-consultivo a composizione tripartita istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, delle Regioni, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali.

Tra i principali compiti della Commissione si annoverano:

- Valutare l'attuazione e l'efficacia delle norme vigenti in materia di SSL;
- Elaborare proposte per modifiche legislative o nuovi testi normativi;
- Esprimere pareri su piani nazionali di indirizzo, coordinamento e vigilanza;
- Definire criteri per la qualificazione delle imprese nel campo della SSL;
- Sviluppare metodologie applicabili, ad esempio per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
- Promuovere l'integrazione delle differenze di genere nella valutazione dei rischi e nella pianificazione preventiva.

La Commissione opera in modo permanente, con riunioni convocate secondo le esigenze tecnico-normative o su iniziativa del Ministero. I suoi componenti sono nominati con mandato quinquennale, garantendo così una continuità operativa e un ricambio regolare delle competenze e delle prospettive.

Livello regionale

Anche le Regioni svolgono un ruolo importante, in particolare attraverso i **Comitati regionali di coordinamento** (previsti dall'art. 7 del D.lgs. 81/2008), con cui viene garantita una programmazione territoriale delle attività di prevenzione. Questi comitati, presieduti da rappresentanti regionali, coinvolgono ASL, l'INAIL, l'ARPA, Vigili del Fuoco e parti sociali.

Il loro compito è quello di:

- analizzare il contesto locale in termini di salute e sicurezza;
- adattare le linee guida nazionali alle esigenze del territorio;
- verificare l'efficacia dei programmi regionali di prevenzione.

Livello aziendale

Nelle singole imprese, il documento più importante per garantire un riesame continuo della situazione in materia di SSL è il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**. Questo documento deve essere redatto dal datore di lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico competente (quando previsto), e in consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che:

- si verificano modifiche importanti nei processi produttivi o nell'organizzazione del lavoro;
- vi sono incidenti significativi;
- emergono nuovi rischi;
- la sorveglianza sanitaria fornisce indicazioni in tal senso.

Anche se non è prevista una revisione periodica "automatica", la norma impone al datore di lavoro di mantenerlo sempre attuale.

Nelle aziende con più di 15 dipendenti, è obbligatoria una riunione periodica sulla sicurezza, che coinvolge datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico competente. Durante questo incontro vengono discussi:

- l'aggiornamento del DVR;
- l'andamento degli infortuni e della sorveglianza sanitaria;
- i programmi di formazione e prevenzione;
- eventuali criticità segnalate dai lavoratori o rilevate dai servizi competenti.

Questa riunione deve svolgersi almeno una volta all'anno, ma può essere convocata anche più spesso, se necessario.

Il sistema italiano di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede un riesame continuo e articolato su più livelli. Sebbene non esistano spesso scadenze fisse, il principio guida è la flessibilità e la tempestività nell'adattarsi ai cambiamenti, ai nuovi rischi e alle indicazioni normative europee. L'approccio multilivello – nazionale, regionale e aziendale – consente un monitoraggio costante e una risposta efficace alle evoluzioni del mondo del lavoro.

ARTICOLO 8

Con riferimento alle leggi e regolamenti che sono stati adottati, nonché ai metodi di consultazione si rinvia a quanto già esposto nella risposta alla domanda relativa all'articolo 4 e ss., si segnala inoltre che con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stata prevista l'adozione in Conferenza Stato - Regioni di un accordo per accorpate, rivisitare e modificare gli accordi già vigenti in materia di formazione, al fine di dare attuazione all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lett. d-*quinquies*), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Per quanto riguarda i metodi di consultazione nel rinviare agli artt. 1, 4,5 e ss, si rappresenta che il decreto legislativo n. 81 /2008 recante il Testo unico sulla sicurezza istituisce , come rappresentato nei paragrafi precedenti molte sedi istituzionali e Commissioni consultive di cui fanno parte integrante le organizzazioni sindacali al fine di attuare il necessario dialogo sociale, strumento fondamentale di risoluzione delle sfide in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Coinvolgimento dei Lavoratori

Formazione e Informazione: I lavoratori e i loro rappresentanti devono obbligatoriamente ricevere una formazione adeguata e sufficiente sui rischi specifici e sulle procedure di sicurezza.

Consultazione: Vengono consultati in merito al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e alle misure preventive, per garantirne la consapevolezza e l'efficacia.

Partecipazione attiva: Sono incoraggiati a segnalare pericoli e a collaborare attivamente per mantenere un ambiente di lavoro sicuro, svolgendo i propri compiti nel rispetto delle norme.

Riunioni periodiche: Il datore di lavoro deve indire riunioni annuali in cui partecipano RLS, RSPP, medico competente e il datore di lavoro stesso.

Coinvolgimento delle Parti Sociali

Consultazione nella definizione delle norme: La Conferenza Stato-Regioni, con la partecipazione delle parti sociali, definisce i contenuti minimi, la durata e le modalità della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Contributo al Sistema Informativo: I flussi informativi sulla sicurezza sul lavoro vengono resi disponibili alle parti sociali per scopi di conoscenza, analisi e attività di prevenzione.

Si indicano ed a livello esemplificativo alcune sedi operative di realizzazione del dialogo sociale e confronto miranti alla condivisione strategica di politiche relative alle condizioni di lavoro, salute e sicurezza etc.:

In molte leggi italiane, ivi compreso in primis il Testo unico n. 81/2008 e ss.mm.ii., sono espressamente istituiti appositi Comitati di consultazione tripartiti.

- Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza (art. 5 Testo unico salute e sicurezza);
- Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 Testo unico salute e sicurezza);
- numerosi Tavoli tecnici tematici inoltre vengono istituiti appositamente tra le Istituzioni preposte Ministero lavoro, Inps, INAIL per svolgere confronti con le parti sociali su specifici argomenti

strategici volti a porre in essere azioni e politiche per ridurre i rischi e gli infortuni sul lavoro (es. introduzione patente a crediti in materia di salute e sicurezza).

Attraverso il dialogo tripartito, le parti sociali possono sollevare questioni relative a condizioni di lavoro, diritti dei lavoratori, sicurezza e salute sul lavoro, e partecipare attivamente alle modifiche o aggiornamenti alle normative nazionali.

Come già rappresentato il DVR, documento di valutazione dei rischi volto a prevenire, mappare i rischi specifici del luogo di lavoro e ad indicare gli strumenti di prevenzione richiede la partecipazione del datore di lavoro e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, creando una sinergia finalizzata alla prevenzione degli infortuni nel luogo di lavoro e gestione della sicurezza.

Si ricordano anche la concertazione, i protocolli d'intesa e i tavoli di confronto permanente, che hanno permesso di affrontare con responsabilità condivisa con le parti sociali e le istituzioni competenti specifici rischi come quelli sorti durante la pandemia da Covi19. Si rinvia a tal proposito ai protocolli stipulati tra Ministero del lavoro e parti sociali per gestire la situazione emergenziale di rischio pandemico nei diversi luoghi di lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, inoltre, coordinato i lavori del gruppo interistituzionale – che coinvolge Regioni, INAIL e INL – deputato all'elaborazione di un testo definitivo da sottoporre alle parti sociali per le osservazioni di competenza fino all'Intesa Stato/Regioni per l'approvazione dell'accordo finale, sancito il 17 aprile 2025.

Per quanto concerne i profili di carattere sostanziale, molte sono le novità introdotte dal documento in parola, tra le quali l'accorpamento in un unico testo degli accordi attualmente vigenti in materia di formazione - in linea con l'esigenza di migliorare la formazione, sia in termini di facilità di consultazione della disciplina di settore che di erogazione della formazione stessa adeguandola alle esigenze e sfide del mercato del lavoro - e la previsione della formazione del datore di lavoro.

ARTICOLO 9

L'art. 13 del D. lgs. n. 81/08, come modificato dal decreto legge n. 146/2021, stabilisce che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, del Nucleo dei Carabinieri, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 81/2008 -il cd. T.U. Sicurezza-, precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 146/2021, che lo ha modificato profondamente, riservava solo alcuni e residuali ambiti d'intervento all'ex-personale del Ministero del lavoro -ora confluito nell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)-, soprattutto con riferimento al settore edile.

Oggi l'art. 13, T.U. Sicurezza prevede nuove competenze in capo all'Ispettorato del lavoro che si estendono a tutti i settori.

L'intervento normativo sopra richiamato, unitamente all'incremento delle forze ispettive costituisce un fattore significativo per un'aumentata attenzione alla vigilanza sul rispetto della sicurezza del lavoro e consente interventi "bicefali" -ossia condotti indifferentemente da funzionari delle Aziende sanitarie o degli Ispettorati nel loro reciproco coordinamento- presso le imprese, operanti in tutti i settori di attività.

Con il d.lgs. n. 149/2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)". L'INL ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controllo della Corte dei conti. Le funzioni dell'INL sono disciplinate dal d.lgs. n. 149/2015 e, in base alle direttive emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di Vigilanza in materia di Lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

All'INL competono, inoltre, gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occupandosi delle caratteristiche dei vari cicli produttivi al fine di poter stabilire l'applicazione della tariffa dei premi. Emette circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo, previo parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In base alle direttive del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, fa proposte inerenti agli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche e ne monitora la realizzazione; forma e aggiorna il personale ispettivo, compreso quello di INPS e INAIL.

Con il DPR n. 109/2016 è stato emanato il regolamento che disciplina lo Statuto dell'INL, il quale, congiuntamente al decreto istitutivo, ne regola l'attività. L'INL ha sede centrale a Roma ed è distribuito sul territorio attraverso un'articolazione costituita da tre Direzioni interregionali del lavoro (DIL), undici Ispettorati di Area metropolitana (IAM) e cinquantacinque Ispettorati territoriali del lavoro (ITL).

Presso la sede di Roma dell'Ispettorato è stato istituito, inoltre, il "Comando Carabinieri per la tutela del lavoro". Il Direttore dell'Ispettorato ha il compito di dettare le linee di condotta e i programmi ispettivi periodici per l'attività di vigilanza svolta dall'Arma dei Carabinieri e il coordinamento con l'Ispettorato.

Con riferimento alle **fattispecie sanzionatorie**, il d.lgs. n. 81/2008 prevede principalmente sanzioni di natura penale a carico dei diversi soggetti che, a diverso titolo e responsabilità, fanno capo all'impresa (datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori). Si ribadisce l'inderogabilità di alcuni obblighi datoriali e la delegabilità di altri, pertanto, saranno previste distinte sanzioni a carico del datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore.

È importante sottolineare che tutta la normativa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro trova il suo completamento, per quanto attiene alla repressione di condotte illegittime, in alcuni articoli del codice penale, che qualificano dette condotte come "delitti". In particolare, gli artt. 437 e 451 c.p. prevedono la condotta di chi omette, rispettivamente per dolo o per colpa, di collocare oppure di apprestare le cautele per prevenire un infortunio, oppure rimuove o danneggia strumenti destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso.

I suddetti articoli hanno carattere generale e sono applicabili in tutti i casi in cui la legislazione speciale indica soggetti tenuti ad una certa condotta attiva di carattere protettivo e prevenzionale. Lo stesso dicasi per gli artt. 589 e 590 c.p. che prendono in considerazione, rispettivamente, la fattispecie dell'omicidio colposo e delle lesioni personali colpose, le quali se, causate dalla violazione delle norme antinfortunistiche, prevedono pene più severe.

Il legislatore, con il d.lgs. n. 758/94, ha introdotto l'istituto della "prescrizione" delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza.

In particolare, l'*iter* previsto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 758/1994 è il seguente:

- l'organo di vigilanza, una volta accertata la commissione di una contravvenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la pena della sola ammenda, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario; inoltre l'organo di vigilanza riferisce al Pubblico Ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale;
- entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica che il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione impartita e, in caso affermativo, lo ammette al pagamento di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa nel termine di trenta giorni;
- la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento.

In tal modo, il legislatore ha inteso perseguire un duplice obiettivo: da un lato deflazionare il sistema penale e dall'altro garantire l'incolumità dei lavoratori attraverso la rimozione delle situazioni pericolose ed il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nel caso in cui il contravventore non adempia alla prescrizione, il Pubblico Ministero può:

- - disporre il rinvio a giudizio, concordando con le valutazioni dell'organo di vigilanza;
- chiedere ugualmente l'archiviazione, dissentendo con l'organo di vigilanza, qualora ritenga insussistente l'ipotesi di reato o la non colpevolezza del contravventore.

Il Legislatore ha anche previsto la possibilità di sospendere l'attività imprenditoriale al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare. L'INL adotta un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I del d.lgs.n. 81/2008.

Infine, è stato introdotto un *“Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”*, con D.L. 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha, tra l'altro, modificato l'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo per tutte le imprese e i lavoratori autonomi il possesso di un titolo abilitante (patente a crediti o SOA di classifica superiore alla terza) per poter operare all'interno dei cantieri temporanei o mobili.

La patente a crediti viene rilasciata in formato elettronico dall'INL ed è soggetta a revoca in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti necessari, a sospensione *“se nei cantieri (...) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi”* e a decurtazione in caso provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione divenute definitive) in relazione agli illeciti indicati dell'Allegato I bis del d.lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 10

L'articolo 9 del D. Lgs. n.81/2008 definisce le attribuzioni dell'INAIL quale ente pubblico nazionale con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro (si rimanda alla risposta relativa all'art. 4).

L'articolo 10 disciplina le attività di informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale norma assegna alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, al Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico per il settore estrattivo, all'Inail, agli organismi paritetici e agli enti di patronato attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

In tale quadro l'Inail svolge attività di informazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, privilegiando la collaborazione con i diversi soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione, le istituzioni pubbliche e con le principali associazioni rappresentative delle parti sociali, datoriali e sindacali. Le sinergie con detti organismi sono attuate tramite protocolli d'intesa e accordi attuativi, attraverso i quali l'INAIL fornisce supporto tecnico e specialistico, strumenti e metodi operativi, elementi di innovazione tecnologica e contribuisce a divulgare le conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai fini della riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali e a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro della filiera delle piccole e medie imprese.

In particolare, l'INAIL fornisce supporto:

- alla implementazione e/o alla elaborazione di buone prassi, anche ai fini della raccolta secondo il modello definito dalla Commissione consultiva permanente;
- alla definizione e promozione di linee guida e linee d'indirizzo di settore per l'implementazione in ambito aziendale di Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) e dei Mog;
- al processo di valutazione dei rischi, attraverso la raccolta effettuata a livello centrale, anche sulla base di prodotti realizzati sul territorio, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio in attuazione del comma 3-ter dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008.

L'articolo disciplina le attività di promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle azioni di prevenzione. In tale quadro, l'INAIL, in applicazione di quanto delineato dall'articolo 11, co. 5, a partire dal 2010 ha introdotto meccanismi d'incentivazione per il miglioramento continuo delle misure di prevenzione e protezione in ambito aziendale, attraverso bandi di finanziamento denominati Bandi ISI - Interventi di sostegno alle imprese - per il sostegno a progetti volti a ridurre o eliminare i rischi per i lavoratori.

ARTICOLO 11

L'Italia garantisce l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 11 della Convenzione OIL attraverso un sistema normativo completo, un'organizzazione delle competenze articolata su diversi ambiti istituzionali e strumenti operativi ben strutturati. Il sistema nazionale pone l'accento sulla prevenzione, su un solido regime di ispezione, su una raccolta completa di dati, sulla ricerca continua e sull'integrazione della SSL nell'istruzione e nella formazione, riflettendo un forte impegno nei confronti dei principi della Convenzione. Ancora una volta il Decreto Legislativo 81/2008 rappresenta il quadro di riferimento centrale per l'attuazione di queste funzioni.

(a) Condizioni di progettazione, costruzione e sicurezza delle imprese e delle attrezzature

Le condizioni di sicurezza nella progettazione, costruzione e organizzazione dei luoghi di lavoro sono regolate dal D.lgs. 81/2008, dalle normative tecniche collegate (norme UNI/EN), dai regolamenti edilizi e dalle autorizzazioni settoriali specifiche. Le imprese sono tenute a rispettare criteri precisi in fase di avvio, modifica significativa o riconversione dell'attività.

Le imprese devono dunque soddisfare criteri precisi sia quando iniziano un'attività, sia quando apportano modifiche significative e/o quando riconvertono completamente le loro operazioni.

Una parte fondamentale di questo processo è la valutazione dei rischi che deve includere anche le modifiche strutturali o organizzative (art. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008), mentre l'impiego di **attrezzature di lavoro** deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal Titolo III del Testo Unico, che recepisce anche le direttive europee in materia (es. Direttiva Macchine), garantendo che le attrezzature soddisfino elevati standard di sicurezza dalla loro progettazione al loro utilizzo.

In Italia, i principali organismi responsabili della verifica della conformità sono l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** e le **Aziende Sanitarie Locali (ASL)**. Essi conducono ispezioni per verificare che le aziende stiano effettivamente rispettando tutti questi requisiti di sicurezza, contribuendo a garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione per la costruzione e l'impiego di ponteggi metallici fissi nel territorio italiano. L'autorizzazione, di durata decennale, è finalizzata a garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro situati ad una altezza superiore a 2 metri, al fine di evitare cadute dall'alto. Inoltre, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative provvede al rinnovo dell'autorizzazione scaduta e al provvedimento di subentro nella titolarità dell'autorizzazione, nelle ipotesi di fusioni/scissioni tra società, procedure concorsuali, cessione del ramo d'azienda o altre

vicende societarie che determinano l'avvicendamento nella produzione del ponteggio. I provvedimenti sono adottati con decreto direttoriale ad esito di istruttoria tecnica, condotta esclusivamente da un gruppo di lavoro attualmente istituito presso la citata Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative.

Ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, recante *“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all' Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”*, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative istituisce, pubblica ed aggiorna l'elenco dei soggetti privati abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, sulla base di parere tecnico formulato da un'apposita Commissione, incardinata presso la medesima Direzione generale, la quale esprime coerentemente parere anche in merito alle istanze di variazione delle abilitazioni concesse e di rinnovo quinquennale dell'iscrizione, nonché in relazione alle segnalazioni di eventuali comportamenti anomali dei soggetti abilitati nell'effettuazione delle verifiche. Le istanze di abilitazione, sulle quali la Commissione esprime proprio parere, riguardano anche l'abilitazione all'effettuazione delle verifiche sulle attrezzature di lavoro del personale tecnico delle singole società. Il provvedimento finale viene adottato con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e con il Direttore generale per il mercato e la concorrenza, del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, è istituzionalmente competente a rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione dei lavori sotto tensione e l'autorizzazione dei relativi soggetti formatori. Tali autorizzazioni sono finalizzate a garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori che devono effettuare i loro interventi su linea di media e alta tensione ed in presenza della tensione elettrica. Ai sensi del D.M. 4 febbraio 2011, l'istruttoria, avente natura tecnica, è attribuita ad apposita Commissione, composta anche da rappresentanti di altre Amministrazioni e istituita presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è co-titolare nelle attività di autorizzazione degli organismi abilitati alla certificazione di conformità dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), nonché concertante nelle attività di autorizzazione per gli organismi di attestazione della conformità ai sensi della direttiva macchine e della direttiva apparecchi semplici a pressione. Inoltre, il Ministero è sentito per gli organismi attestanti la conformità ai sensi del regolamento ascensori e della direttiva attrezzature a pressione (PED). Le istanze sono trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy, quale capofila delle attività e quale autorità nazionale di notifica in sede europea degli organismi abilitati.

Ai sensi dei decreti legislativi di recepimento della normativa comunitaria in materia di sicurezza del prodotto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è coinvolto, quale Ministero concertante, nell'attività di vigilanza del mercato da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy. Tale attività è finalizzata a controllare la rispondenza dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dai regolamenti e dalle direttive UE, al fine di garantire, *in primis*, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche la salute e la sicurezza nei luoghi di vita, nonché ad assicurare la tutela dell'ambiente e degli animali.

(b) Determinazione dei processi e delle sostanze pericolose da vietare o limitare

La regolamentazione **delle sostanze pericolose** è dettata sia da normative nazionali che da regolamenti europei **REACH** e **CLP**. Il D.lgs. 81/2008 (in particolare il Titolo IX) prevede specifiche misure per la protezione da agenti chimici, cancerogeni, mutageni, amianto, agenti fisici e biologici.

La valutazione dell'esposizione e l'adozione di misure preventive e protettive sono obbligatorie per i datori di lavoro. Alcuni agenti sono soggetti a valori limite di esposizione professionale, e in certi casi è previsto il divieto d'uso o l'obbligo di autorizzazione. Viene inoltre considerata l'esposizione multipla, ad esempio nell'ambito della sorveglianza sanitaria o della valutazione del rischio chimico.

Si veda, inoltre, la risposta *sub* lettera a)

(c) Notifica e raccolta di dati su infortuni e malattie professionali

In Italia è obbligatoria la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte dei datori di lavoro all'INAIL, entro 48 ore in caso di assenza dal lavoro superiore a tre giorni (24 ore in caso di infortuni mortali o gravi). Anche le malattie professionali vanno denunciate, sia da parte del medico che del datore di lavoro.

Secondo il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare e comunicare gli infortuni sul lavoro. In particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera r) prevede che il datore di lavoro debba *“comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124”*.

Inoltre, al Titolo I, Capo III, Sezione VIII “Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali”, l'articolo 53 prescrive le modalità di tenuta della documentazione afferente a tale ambito.

Nel quadro del sistema di coordinamento occorre fare uno specifico riferimento al **Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)** nei luoghi di lavoro (art. 8 d.lgs. n. 81 del 2008). Il SINP è diretto ad orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici e a programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

La conduzione tecnica ed informatica del Sistema è affidata all'INAIL, che è anche titolare del trattamento dei dati.

Con riferimento allo scambio dati, un passo importante è costituito dalle **Convenzioni sottoscritte con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, per l'accesso ai servizi SINP denominati Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Registro infortuni dell'INAIL**.

Entrambe le Convenzioni mirano al rafforzamento del SINP in quanto consentono la maggiore condivisione delle informazioni mediante il potenziamento e il coordinamento delle varie istituzioni interessate e coinvolte ed hanno l'obiettivo di rendere più efficace l'azione di contrasto di infortuni e malattie professionali.

L'INAIL provvede, per ciascun mese dell'anno, a rendere disponibili, in apposita sezione del sito istituzionale consultabile al seguente [link https://dati.inail.it/portale/it.html](https://dati.inail.it/portale/it.html), sia – con periodicità mensile – i dati relativi alle denunce di malattia professionale registrate dall'inizio dell'anno al mese di riferimento, sia – con cadenza semestrale – l'insieme dei dati relativi ai casi di malattia professionale protocollati nel quinquennio di riferimento e l'insieme dei dati relativi ai lavoratori deceduti nel medesimo quinquennio con riconoscimento di malattia professionale.

In Italia, la copertura assicurativa per le malattie professionali, gestita principalmente dall'INAIL, copre tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, alcune categorie di lavoratori autonomi (come artigiani e coltivatori diretti), oltre che studenti e tirocinanti in determinate condizioni.

L'INAIL, a seguito di riconoscimento di malattia professionale, eroga:

- prestazioni di natura economica: indennità giornaliera per inabilità temporanea; rendita per inabilità permanente, calcolata in base al grado di menomazione; assegno per assistenza personale continuativa (APC) per i casi più gravi; indennizzo *una tantum* in caso di morte;
- prestazioni sanitarie e sociosanitarie: cure mediche e riabilitative; protesi e ausili; supporto al reinserimento lavorativo.

Oltre all'INAIL, ente centrale per la gestione delle malattie professionali, le cui funzioni includono la ricezione e valutazione delle denunce di malattia professionale, l'accertamento medico-legale del nesso causale tra attività lavorativa e patologia, l'erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie, nonché la gestione dei ricorsi in caso di rigetto della domanda, sono coinvolti anche i seguenti soggetti pubblici:

- **Aziende sanitarie locali (ASL)**, che collaborano con l'INAIL per certificare le diagnosi di malattia professionale, fornire documentazione sanitaria utile alla valutazione del caso e partecipare a commissioni mediche per la valutazione dell'inabilità.

- **Commissioni Mediche INAIL**, quali organi interni all'INAIL composti da medici specialisti che valutano il grado di menomazione permanente, determinano l'idoneità al lavoro e l'eventuale diritto alla rendita e possono essere coinvolte anche in controperizie in caso di ricorso.

- **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, con ruolo di indirizzo e vigilanza sull'INAIL, coordinamento delle politiche di prevenzione delle malattie professionali e di promozione di campagne informative e aggiornamenti normativi.

(d) Indagini in caso di eventi gravi

Allo scopo di implementare la prevenzione degli infortuni gravi o mortali ed a seguito di numerose segnalazioni di non conformità delle piattaforme di lavoro elevabili, si è ritenuto necessario costituire, presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, un gruppo tecnico di lavoro con la partecipazione di rappresentanti del MIMIT, dell'INAIL, dell'INL e del Coordinamento tecnico delle regioni, al fine di approfondire le problematiche legate all'utilizzo in sicurezza di questa tipologia di attrezzature di lavoro. Tale gruppo ha, inoltre, formulato una proposta di circolare ministeriale confluita, poi, nella circolare n. 7 del 12 settembre 2024, avente ad oggetto "Problematiche di sicurezza legate all'uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE)"

La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative ha dato avvio alla procedura di aggiornamento delle linee guida dell'allora ISPESL emanate nel 2009, recanti l'*"Adeguamento delle Macchine agricole desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici ai requisiti di sicurezza relativi ai rischi individuati nella clausola di salvaguardia presentata dall'Italia nei confronti della norma EN 703:1995"*, istituendo un apposito gruppo di lavoro tecnico.

L'art. 56 del D.P.R. 1124/1965 disciplina le procedure per le indagini sugli infortuni. In particolare prevede che l'istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti possano richiedere direttamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di effettuare un'inchiesta per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni.

I dati relativi all'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di salute e sicurezza e alle principali infrazioni riscontrate sono rappresentati nella sezione dedicata del rapporto che l'Agenzia pubblica ogni anno sul proprio sito: i rapporti annuali possono essere consultati sul sito dell'Ispettorato [Ispettorato Nazionale del Lavoro](#).

(e) Pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate e sui dati di rischio

Ogni anno l'INAIL pubblica un rapporto dettagliato sull'andamento degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e sulle attività di prevenzione e ricerca realizzate. Il rapporto fornisce dati disaggregati per settore, territorio, genere, età, tipologia di evento ed è disponibile pubblicamente.

Anche il Ministero del Lavoro e altre autorità pubblicano periodicamente documenti e relazioni su misure normative, iniziative ispettive, campagne informative e progetti in materia di SSL.

(f) Sistemi di monitoraggio degli agenti chimici, fisici e biologici

Il sistema italiano dispone di strumenti articolati per il monitoraggio e la valutazione dell'esposizione a sostanze e agenti nocivi nei luoghi di lavoro. La normativa vigente impone al datore di lavoro l'obbligo di effettuare misurazioni ambientali e biologiche ogniqualvolta ciò sia necessario per valutare i rischi per la salute dei lavoratori, anche sotto la supervisione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).

In particolare, il **D.lgs. 81/2008** prevede l'**obbligo di istituire e aggiornare registri di esposizione** per i lavoratori esposti ad agenti **cancerogeni e mutageni** (art. 243) e ad **agenti biologici** (art. 280), quando l'esposizione non può essere evitata. Tali registri, contenenti informazioni sull'identità dei lavoratori esposti, sui livelli di esposizione e sulle attività svolte, devono essere conservati per almeno 40 anni e trasmessi all'INAIL e agli organi di vigilanza territorialmente competenti. Questi strumenti non solo supportano la sorveglianza sanitaria, ma costituiscono una risorsa fondamentale per la ricerca epidemiologica e per il riconoscimento delle malattie professionali.

A livello centrale, INAIL gestisce banche dati, effettua studi epidemiologici, elabora valori limite e promuove lo sviluppo di strumenti tecnici e metodologici per la valutazione del rischio. Le ARPA regionali supportano il monitoraggio ambientale, in particolare per agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici) e sostanze pericolose.

Sono in corso i lavori del gruppo di lavoro costituito presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative e deputato alla redazione del decreto ai sensi dell'articolo 155, comma 3 del decreto legislativo del 31 luglio 2020, n.101. Tale decreto disciplina la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. L'articolo 155, in particolare, tratta la sorveglianza radiometrica, ovvero la verifica dei livelli di radioattività nell'ambiente e sui lavoratori. Il citato comma 3 specifica che questa sorveglianza deve essere effettuata seguendo le indicazioni dell'allegato XIX al menzionato decreto legislativo 101/2020, che definisce le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, le quali devono essere conformi alle norme di buona tecnica ed i contenuti dell'attestazione, ovvero il documento che attesta i risultati della sorveglianza.

Inoltre, si segnala che il comma 2 dell'articolo 182 ("Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi") del decreto legislativo 81 del 2008 prevede che *"In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento"*.

ARTICOLO 12

L'Italia ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 12 della Convenzione OIL n. 155 attraverso un sistema integrato che unisce normative europee vincolanti, legislazione nazionale specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) e strumenti tecnici e informativi finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori nell'utilizzo di macchine, attrezzature e sostanze pericolose. Il quadro normativo è rafforzato da obblighi informativi rigorosi, strumenti di formazione specifica e un

solido investimento pubblico e privato nella ricerca, nella sorveglianza tecnica e nella diffusione delle conoscenze.

(a) Garanzia di sicurezza intrinseca di macchine, attrezzature e sostanze

A livello normativo, il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei prodotti destinati all'uso professionale è assicurato in primo luogo dall'applicazione di Regolamenti e Direttive dell'Unione Europea, in particolare il **Regolamento (UE) 2023/1230** (che sostituisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE), il **Regolamento REACH**, e il **Regolamento CLP**, due regolamenti chiave dell'Unione Europea che mirano a proteggere la salute umana e l'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche, pur garantendo la libera circolazione di queste sostanze nel mercato europeo.

Il **Regolamento REACH** (CE n. 1907/2006) disciplina la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, con l'obiettivo principale di assicurare un elevato livello di protezione, obbligando i produttori e gli importatori a raccogliere e trasmettere informazioni dettagliate sulla natura fisico-chimica delle sostanze immesse sul mercato, nonché sui loro usi e potenziali effetti.

Complementare a REACH è il **Regolamento CLP** (CE n. 1272/2008), che si occupa della classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche. CLP stabilisce criteri armonizzati per determinare se una sostanza o miscela debba essere considerata pericolosa, e definisce le modalità con cui tali pericoli devono essere comunicati. Le sostanze pericolose, infatti, devono essere etichettate in modo chiaro e conforme, attraverso pittogrammi, avvertenze e frasi di rischio, al fine di garantire una corretta informazione degli utilizzatori lungo tutta la catena di fornitura.

Per quanto concerne le macchine, chi progetta, fabbrica, importa o commercializza macchine o sostanze chimiche per uso professionale è tenuto a garantire, per quanto ragionevolmente possibile, che tali prodotti non rappresentino un pericolo per la salute e la sicurezza degli utilizzatori, se usati correttamente. A tal fine, devono essere adottate misure di progettazione intrinsecamente sicure, limitazione dei rischi residui e applicazione di dispositivi di protezione.

A livello nazionale, il **D.lgs. 81/2008** ribadisce questi principi, in particolare nel **Titolo III**, che disciplina l'uso sicuro delle attrezzature di lavoro, e nel **Titolo IX**, dedicato agli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, che prevede specifici obblighi di valutazione e prevenzione.

(b) Obblighi informativi e istruzioni per l'uso sicuro

L'obbligo di fornire informazione, formazione e istruzioni adeguate ai lavoratori rappresenta un principio fondamentale del sistema di prevenzione delineato dal **D.lgs. 81/2008**, ed è sancito già nel **Titolo I** del decreto. In particolare:

- **L'art. 18, comma 1, lett. l)** prevede che il datore di lavoro garantisca a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici connessi all'attività svolta;
- **L'art. 36** stabilisce l'obbligo di **informare i lavoratori** sui rischi generali e specifici, sulle misure di prevenzione e protezione adottate e sulle procedure di emergenza;
- **L'art. 37** disciplina la **formazione** obbligatoria dei lavoratori e dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale (come RLS, preposti e dirigenti), con contenuti e durata definiti da accordi Stato-Regioni.
- **L'art. 70** prevede che *"(...) le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto"*, mentre il successivo **articolo 71**, al comma 4, dispone che *"Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui*

all'articolo 18, comma 1, lettera z);b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto”.

- **L'art. 72** statuisce che *“Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista”.*
- Nel **Titolo VIII** si affrontano i rischi legati agli **agenti fisici** (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, ecc.), prevedendo l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi specifici e sulle misure protettive da adottare.
- Il **Titolo IX** impone obblighi informativi dettagliati riguardo le sostanze chimiche, prevedendo che i fornitori e i datori di lavoro rendano disponibili le **schede di sicurezza** (SDS), nonché formino i lavoratori sui pericoli, le modalità corrette di manipolazione e le misure di emergenza.
- Il **Titolo X** riguarda gli **agenti biologici** e impone, anche in questo ambito, la trasmissione di informazioni sui rischi, sulle modalità di esposizione e sulle misure preventive.

(c) Ricerca, aggiornamento tecnico e conoscenze scientifiche

Il sistema italiano promuove anche un costante aggiornamento tecnico e scientifico, che è alla base dell'efficace applicazione dei principi di sicurezza. In particolare:

- L'INAIL svolge un ruolo centrale nella ricerca applicata, nella sperimentazione e nella diffusione delle conoscenze nel campo della sicurezza dei prodotti e delle tecnologie emergenti. Pubblica linee guida, buone pratiche e manuali tecnici a supporto di datori di lavoro, fabbricanti e progettisti.
- Le università e gli enti pubblici di ricerca, spesso in collaborazione con istituzioni europee, contribuiscono allo sviluppo di nuovi strumenti di valutazione del rischio e all'aggiornamento delle normative tecniche.
- I produttori, come previsto dal diritto europeo, sono tenuti a seguire l'evoluzione dello stato dell'arte, aggiornando la progettazione dei prodotti alla luce dei progressi tecnologici e delle migliori pratiche disponibili.

ARTICOLO 13

La protezione prevista dall'articolo 13 viene garantita dalle seguenti disposizioni del D.lgs. 81/08:

- **L' art.44** prevede che *“Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza”.*
- **L' art. 19** del D.lgs. 81/08, come modificato dal decreto legge n. 146/2021, disciplina la figura del **Preposto**, che il medesimo D.lgs. 81/08 all'art. 2, comma 1, lettera e) definisce come *“ la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e*

funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il citato decreto 146/2021 nel confermare l'obbligo di vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi, prevede l'obbligo per il preposto, ove rilevi comportamenti non conformi, di intervenire per modificarli, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, e di interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza. Inoltre, nel caso in cui rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, il preposto ha anche l'obbligo di interrompere, se necessario, temporaneamente l'attività e, comunque, di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

ARTICOLO 14

Con riferimento alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nel mondo della scuola, si richiama **la legge 17 febbraio 2025, n. 21**, entrata in vigore il 19 marzo 2025, che ha previsto l'inserimento delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l'attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare anche le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. La finalità perseguita è quella di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore.

In virtù dei compiti che gli sono attribuiti dal D.lgs. 81/08, l'INAIL è da tempo impegnato nella diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nei contesti scolastici, con la principale finalità di favorire nei giovani, futuri lavoratori, l'acquisizione di conoscenze, atteggiamenti e comportamenti necessari a vivere una cittadinanza attiva e responsabile. In tale contesto si richiamano le iniziative formative e informative realizzate nell'ambito del Protocollo intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, finalizzate a sensibilizzare e supportare i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti con un'attenzione particolare agli studenti prossimi ad inserirsi nel mondo del lavoro o coinvolti nei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).

Si richiama, inoltre, l'Avviso pubblico Formazione e Informazione 2024, pubblicato in data 9 luglio 2024, con il quale l'Inail finanzia (per un importo pari a 24 milioni di euro) progetti di formazione e informazione in diversi 4 ambiti, tra i quali è ricompreso quello dedicato al ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. La finalità è quella di sviluppare nei destinatari, che esercitano le funzioni di tutor interni/esterni nell'ambito dell'esperienza didattico formativa svolta dagli studenti, le competenze utili all'esercizio del loro ruolo, con particolare riguardo alla tematica della salute e sicurezza sul lavoro, a garanzia, oltre che dell'apprendimento, della tutela degli studenti.

Infine, si sottolinea che l'Inail sostiene il mondo dell'istruzione attraverso concorsi e bandi dedicati alle scuole e alle università.

Nel novero delle **iniziative che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali** ha intrapreso per la cura e formazione dei giovani in materia di salute e sicurezza, si inserisce la promozione del **concorso “Salute e sicurezza ... insieme!”**, con il quale si cerca di stimolare una riflessione delle giovani generazioni sul valore della vita e su una tematica che, in generale, riguarda non solo il contesto lavorativo, ma ogni ambito della quotidianità e che può essere, in tal modo, oggetto di discussione anche nella dimensione familiare. Questo concorso nazionale riservato alle scuole è giunto alla

seconda edizione assume, dunque, un significato profondo e sottolinea l'attenzione posta dal Ministero del Lavoro alle politiche prevenzionistiche.

ARTICOLO 15

Si rimanda alle sedi di coordinamento nazionale previste dal decreto legislativo n.81 del 2008 e ss.mm.ii. di cui abbiamo dato ampia descrizione nei paragrafi a e seguenti ossia *Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art.5), la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art.6) organo tecnico-consultivo a composizione tripartita istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, delle Regioni, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali* e i Comitati regionali di coordinamento (CRC) (art.7). Si segnalano i tavoli di coordinamento tematici tecnici in materia di salute e sicurezza già descritti nei paragrafi precedenti tra cui da ultimo quello istituito per un confronto tra Governo e Parti sociali, sui temi del decreto legge sulla sicurezza sul lavoro ad oggi in lavorazione.

Si segnala, al riguardo, l'approvazione, **con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 dicembre 2024, n. 195, del “Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”**, un nuovo strumento, immediatamente operativo, che, come già riferito, intende proporre il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non più come mero adempimento normativo, bensì come valore fondante in ogni contesto di vita, dall'ambito scolastico a quello lavorativo. Finalità principale del Piano è la creazione di una rete sinergica di collaborazione, che vede il coinvolgimento non solo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INL, dell'INAIL, dell'INPS, ma anche dei cittadini, delle imprese, delle parti sociali, degli enti pubblici e privati e di tutti gli stakeholders a vario titolo interessati nella sicurezza, al fine di predisporre attività mirate per specifiche aree di intervento e di massimizzare ogni iniziativa utile a contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Si rappresenta inoltre che l'Ispettorato nazionale, ASL, INAIL operano congiuntamente ed in modo coordinato nello svolgimento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza, pur nel rispetto delle rispettive competenze

ARTICOLO 16

Nel rinviare agli elementi forniti nelle risposte relative all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 6 della Convenzione, si rammentano le disposizioni del **decreto legislativo 81/2008 di cui al Titolo VII “Attrezzature munite di videoterminali” (Capo II “Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti”), al Titolo IX “Sostanze pericolose” (Capo II “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”, Sezione II “Obblighi del datore di lavoro”, nonché Capo III “Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto”, Sezione II “Obblighi del datore di lavoro”), al Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” (Capo II “Obblighi del datore di lavoro”) ed al Titolo XI “Protezione da atmosfere esplosive” (Capo II “Obblighi del datore di lavoro”).**

Con particolare riguardo, invece, all'obbligo previsto al paragrafo 3 dell'art. 16 della convenzione, il predetto decreto legislativo, al Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, disciplina l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale e, al Capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuale”, articolo 77, elenca in modo dettagliato gli obblighi del datore di lavoro in materia.

Il ruolo delle parti sociali e della pariteticità

Un elemento distintivo del sistema italiano di prevenzione è il coinvolgimento delle parti sociali, riconosciuto e valorizzato nel D.Lgs. 81/2008. In particolare, la sezione VII del capo III del Titolo I è dedicata al sistema della pariteticità.

L'art. 51 assegna agli organismi paritetici funzioni di supporto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative, nonché un ruolo di riferimento in caso di controversie relative ai diritti di rappresentanza, informazione e formazione. Gli organismi paritetici possono, inoltre, collaborare con INAIL per la messa a punto di strumenti specialistici di prevenzione e svolgere attività di asseverazione dei sistemi di gestione della sicurezza (SGSL).

A sostegno del sistema, l'art. 52 prevede l'istituzione di un Fondo di sostegno per le PMI, i RLS territoriali e gli organismi paritetici, finalizzato a rafforzare le capacità di intervento nei contesti produttivi più fragili.

ARTICOLO 17

L'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 81/2008 prevede che *“Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”*.

Ancora, il successivo comma 3 dispone che *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”*.

Le menzionate disposizioni di carattere generale trovano in particolare applicazione nel settore dei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV, Capo I *“Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in materia di appalto e subappalto”*, in particolare gli articoli 95 *“Misure generali di tutela”* e 97 *“Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria”*.

Tanto premesso, gli obblighi di cooperazione e coordinamento tra imprese che operano contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro possono così sintetizzarsi:

- **obbligo di cooperazione** (le imprese devono collaborare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro);
- **obbligo di coordinamento** (le imprese devono coordinare i rispettivi interventi per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze);
- **redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali DUVRI** (il datore di lavoro committente è tenuto a redigere un documento che valuti i rischi derivanti dall'interferenza tra le attività delle diverse imprese).

ARTICOLO 18

Il decreto legislativo n. 81/2008 enuncia le disposizioni generali in materia, poi declinate nei diversi ambiti di attività considerati nella medesima normativa, al Titolo I *“Principi comuni”*, Capo III *“Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”*, Sezione VI *“Gestione delle emergenze”* e, nello specifico, all'articolo 43 stabilisce che *“Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo*

soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi”.

Inoltre, il successivo articolo 45 disciplina le **attività di primo soccorso** da porre in essere in caso di emergenza e, al comma 1, prevede che *“Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”*.

Per quanto concerne l'ambito disciplinato dall'articolo 46 *“Prevenzione incendi”*, risulta fondamentale un rimando al decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

ARTICOLO 19

- Lettera a)

L'articolo 20 del decreto legislativo 81/2008 sancisce gli obblighi dei lavoratori e prevede che *“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (...)”*.

- Lettera b)

La cooperazione dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa si rende ancor più necessaria nell'ambito delle attività connesse alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 *“Oggetto della valutazione dei rischi”* e 29 *“Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”* del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

- Lettere c) e d)

La normativa di riferimento è l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 81/2008, che alle lettere n), p), r), s) elenca disposizioni al riguardo:

- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

In materia di formazione ed informazioni è opportuno, poi, rammentare il dettato normativo di cui agli articoli 36 ("Informazione ai lavoratori") e 37 ("Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti").

- **Lettera e)**

L'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, al comma 1 prevede che *"Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (...) n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; (...) s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; (...)".*

- **Lettera f)**

L'articolo 44 del d.lgs. 81 stabilisce che *"Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza".*

Speculare è, poi, la disposizione precedente di cui all'articolo 43, che enuncia gli obblighi del datore di lavoro nella gestione delle emergenze, prevedendo che *"Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: (...) c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; (...)".*

ARTICOLO 20

Oltre alle disposizioni dell'ordinamento interno già citate, appare opportuno evidenziare anche quelle contenute nel Titolo I "**Principi comuni**", Capo III "**Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro**", Sezione VII "**Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori**", articoli 47 – 52. I titoli e le sezioni del testo unico sopra indicate disciplinano in maniera dettagliata le responsabilità ed obblighi, nonché le modalità di cooperazione tra il datore di lavoro, i lavoratori e tutti le figure responsabili della salute e sicurezza nello specifico luogo di lavoro.

ARTICOLO 21

In linea con l'art. 21 della convenzione L'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 81/2008 prevede che *“Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”*.

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;81~art306>)

ALLEGATI

Allegato 1. Elenco delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui è trasmesso il presente rapporto.

Allegato 2. Relazione annuale INAIL